

AVV. C. MERCURIO

COPIA



ORIGINALE
NOTIFICA

Viale A. Salandra 38 - 70124 BARI
info@legallabor.it - www.legallabor.it
(+39) 080.9753727 (tel) - (+39) 080.9753910 (fax)

TRIBUNALE DI BRINDISI - SEZIONE LAVORO

Ricorso ex art. 414 c.p.c.

Per il Sig. **BIANCO Oronzo**, nato a Torre Santa Susanna (Br) il 27.03.1951 (C.F. BNCRNZ51C27L280N) ed ivi residente alla Via Fosse Ardeatine n. 3, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Carlo Mercurio (C.F. MRCCRL80S20B428W) e Pasquale Bavaro (C.F. BVRPQL83T25QA893R), ed elettivamente domiciliato presso lo Studio Legal Labor in Bari al Viale A. Salandra n. 38, giusta mandato in calce al presente atto **(Ai fini e per gli effetti della Legge 15 luglio 2011 n. 111, si dichiara di voler ricevere i relativi avvisi c/o il seguente telefax 080.9753910 e/o casella di posta elettronica pec: mercurio@pec.legallabor.it)**

ricorrente

contro

l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, in persona del legale rappresentante p.t., con sede legale in Roma alla Via Mario Carucci n. 71

resistente

nonché contro

l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - Direzione Interregionale per la Puglia, il Molise e la Basilicata, in persona del legale rappresentante p.t., con sede legale in Bari alla Via Amendola n. 201/5

resistente

In fatto

1) Il Sig. Bianco, nell'arco temporale compreso tra il 01.05.1978 ed il 31.05.1984, ha lavorato alle dipendenze dell'Agenzia delle Dogane, presso l'Ufficio Imposte Dirette di Brindisi.

2) A partire dal 01.06.1984, il rapporto di lavoro dell'istante nell'organico dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - Direzione Interregionale per la Puglia, il Molise e la Basilicata si consolidava per effetto dell'immissione in ruolo, con l'inquadramento di Segretario Di Dogana - ex VI Livello (all. n. 1), oggi corrispondente Funzionario Doganale - III Area - Fascia Economica F3 (secondo la attuale classificazione del personale operata dal CCNL relativo al personale del Comparto Agenzie Fiscali, all. n. 2).

3) Con decorrenza dal 01.01.2006, poi, il Sig. Bianco transitava nella Fascia

Economica F4 della III Area Funzionale, prestando servizio sempre presso la sede dell'Ufficio delle Dogane di Brindisi.

4) Con bando contenuto all'interno di determinazione prot. n. 2664/RI/2014 (all. n. 3), l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli avviava la procedura di selezione interna finalizzata «*all'attuazione di complessivi n. 730 sviluppi economici all'interno della III Area, dalla fascia retributiva F4 alla fascia retributiva F5, con decorrenza dal 1° gennaio 2010 ovvero dalla data di inserimento nell'organico dell'Agenzia delle Dogane qualora successiva al 1° gennaio 2010*».

5) Il bando, all'articolo 1, riservava la partecipazione all'iter procedurale in questione al personale in servizio a tempo indeterminato presso l'Agenzia resistente alla data del 30 dicembre 2010, che fosse inquadrato nella Fascia Retributiva F4 dell'Area Terza almeno dal 01.01.2006, disciplinando nel successivo articolo 3 i titoli valutabili ai fini della formazione della graduatoria finale di merito.

6) Nel dettaglio, le categorie di detti titoli erano per un verso l'esperienza professionale maturata nell'organico di una Pubblica Amministrazione di cui all'articolo 1, comma 2 del D. Lgs. n. 165/2001, e per altro verso i titoli di studio.

7) E così, con apposita domanda del 04.03.2014, il sig. Bianco partecipava alla suddetta procedura selettiva (essendo in possesso di tutti i requisiti consacrati dal bando per prendervi parte), allegando, all'uopo, tutta la documentazione richiesta, corredata dai titoli in suo possesso con i relativi punteggi (all. n. 4).

8) Nello specifico, con riferimento al requisito di cui al punto A) "Esperienza Professionale" del bando in parola, il nostro assistito dichiarava:

A1) di aver svolto attività lavorativa presso l'Agenzia delle Dogane «*nella fascia retributiva F4 della terza Area, valutabile con punti 1 per ciascun anno di servizio o periodo superiore al semestre, a tempo pieno dal 01.01.2006 al 31.12.2009, pari ad anni 4 e mesi 0*», maturando così 4 punti;

A2) di aver, altresì, lavorato presso l'Agenzia delle Dogane «*nelle fasce retributive inferiori rispetto a quella di attuale appartenenza, valutabile con punti 0,75 per ciascun anno di servizio o periodo superiore al semestre, a tempo pieno dal 01.05.1978 al 01.06.1984 e sempre a tempo pieno dal 02.06.1984 al 31.12.2005, pari ad anni 27 e mesi 7*», maturando così ulteriori 21 punti;

A3) di aver, inoltre, svolto particolari incarichi su conferimento dell'Agenzia delle Dogane valutabili con il punteggio di 0,25 per ciascun incarico, per un massimo complessivo di punti 2,5, ed in particolare :

- «*incarico di Vice-Capo Area conferito dal Direttore di Brindisi con ordine di servizio prot. n. 3355 dell'11.02.2005*», con attribuzione di 0,25 punti;

- «incarico di Responsabile Accertamento conferito dal Direttore di Brindisi con ordine di servizio prot. n. 20482 del 19.10.2006», con attribuzione di 0,25 punti;

- «incarico di Capo Servizio gestione dichiarazioni, conferito dal Direttore di Brindisi con ordine di servizio prot. n. 6283 del 16.03.2006», con attribuzione di 0,25 punti;

per un punteggio totale per l'esperienza professionale maturata pari a 25.

9) Con riferimento, poi, al punto B) "Titoli di studio", il sig. Bianco vantava:

B1) diploma di scuola secondaria di secondo grado, conseguito il luglio 1970 presso l'Istituto Tecnico Agrario "G. Presta" di Lecce, con attribuzione di 13 punti;

per un **punteggio totale** (A+B) di **38 punti**.

10) Con apposita determinazione dirigenziale prot. n. 29525/RI del 03.12.2014 a firma del Direttore Centrale, l'Agenzia delle Dogane provvedeva ad approvare e a rendere pubblica la graduatoria generale relativa alla suddetta procedura selettiva.

11) Ebbene, in tale graduatoria veniva inspiegabilmente operata un'erronea valutazione della posizione personale e professionale del Sig. Bianco, riconoscendo al nostro assistito un punteggio totale di 33,50.

12) Orbene, tale calcolo si palesa errato per difetto, proprio in considerazione della suddetta documentazione precipuamente allegata alla domanda di partecipazione del Sig. Bianco, attestante un punteggio totale pari a **38**.

13) Preso atto di tale illegittima condotta perpetrata dall'Amministrazione di appartenenza, collocata in stridente ed inammissibile contrasto con le previsioni normative di riferimento e con le uniformi elaborazioni della giurisprudenza di legittimità, il Sig. Bianco formulava in data 22.12.2014 apposita richiesta di accesso ai documenti amministrativi ex L. 241/90 (all. n. 5).

14) La richiesta di accesso agli atti veniva accolta dall'Agenzia resistente, che in data 20.01.2015 (all. n. 6) provvedeva a consegnare al Sig. Bianco tutta la documentazione riguardante la "Procedura selettiva sviluppi economici all'interno della III area".

15) A seguito di tale accesso agli atti, emergeva che l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli non aveva preso in alcuna considerazione per un verso l'esperienza professionale maturata presso l'Ufficio II.DD. di Brindisi dal 01.05.1978 al 01.06.1984, e per altro verso i titoli indicati dal nostro assistito ex art. A3) del bando in parola.

16) E così, con istanza del 25.02.2015, il Sig. Bianco avanzava specifica richiesta di riesame del punteggio allo stesso attribuito nell'ambito della procedura selettiva in oggetto, evidenziando tutte le illegittimità commesse dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (all. n. 7).

17) In replica a tale diffida, con nota prot. n. 12628 del 28.05.2015 l'Agencia odierna convenuta accoglieva solo parzialmente la domanda formulata dal nostro assistito, assegnandogli il punteggio finale di punti 34,00 con un incremento di 0,50 punti rispetto alla graduatoria originaria (all. n. 8).

18) E così, con determinazione prot. n. 22998/RI del 21.10.2015 del Direttore Centrale dell'Agencia resistente (all. n. 9), si provvedeva a pubblicare la graduatoria modificata della procedura selettiva, con il Sig. Bianco che non figurava tra i soggetti vincitori dell'iter selettivo in commento in virtù dell'attribuzione in proprio favore di un punteggio complessivo di 34,00 punti (che lo collocavano alla posizione 952).

19) In realtà, appare evidente che la valutazione della posizione complessiva del Sig. Bianco operata dall'Agencia delle Dogane e dei Monopoli non risulta per nulla rispettosa delle previsioni del bando della procedura selettiva, specie sotto il profilo della mancata valutazione del servizio prestato tra il 01.05.1978 ed il 01.06.1984 e del titolo relativo all'espletamento dell'incarico di Capo Servizio della Gestione Dichiarazioni.

20) Con raccomandata a.r. del 02.11.2015 (all. n. 10), il Sig. Bianco, per il tramite della scrivente difesa, avanzava formale domanda di annullamento in autotutela (ai sensi dell'art. 68 del D.P.R. n. 287/92, dell'art. 2-quater del D.L. n. 564/94 convertito nella legge n. 656/94 e del D.M. n. 37/97) dell'intera procedura selettiva in commento, con conseguente immediata caducazione della relativa graduatoria finale di merito, in virtù delle numerose illegittimità riscontrate.

21) Richiesta che non veniva per nulla accolta dall'Agencia resistente, la quale con nota prot. n. 28905 del 24.12.2015 (all. n. 11) si limitava a confermare il contenuto delle precedenti determinazioni, *"senza ulteriore riesame e modifica del punteggio riconosciuto"*.

22) Tale atteggiamento di illegittimità e chiusura da parte dell'Agencia convenuta costringe il Sig. Bianco ad adire Codesto Ecc.mo Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, onde evitare la lesione di diritti e prerogative meritevoli della più ampia tutela giudiziaria.

In diritto

La condotta posta in essere dall'Agencia resistente va qualificata come illegittima e lesiva delle prerogative del Sig. Bianco, in quanto realizzata in violazione tanto dei principi generali di buona fede, ragionevolezza e correttezza che regolano i rapporti tra i consociati (e a cui pure le Pubbliche Amministrazioni devono conformare la propria condotta, incorrendo, in caso contrario, nella violazione del principio generale del *neminem laedere*), quanto dei canoni specifici di imparzialità e trasparenza cui devono attenersi tutti gli Enti Pubblici, anche nelle relazioni con il proprio personale, onde

assicurare che siano effettivamente i più meritevoli a progredire, e per questa via garantire l'efficienza dell'azione amministrativa.

L'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, infatti, ha illegittimamente attribuito al nostro assistito un punteggio di 34,00 punti, significativamente inferiore rispetto a quello spettante al dipendente (ossia 38), sulla base di una errata interpretazione dell'art. 3 del bando della procedura selettiva per lo sviluppo economico del personale.

Al riguardo, torna quanto mai utile richiamare alcune regole generali, consacrate e ribadite in numerose recenti pronunce giurisprudenziali ed applicabili anche con riferimento all'odierna fattispecie: ***"fino a quando il bando non sia stato ritirato in autotutela, l'amministrazione è obbligata a darvi esecuzione e conseguentemente i partecipanti hanno interesse ad ottenere il rispetto delle regole del bando, ove la loro violazione pregiudichi le proprie chances di successo... il bando, infatti, costituisce la lex specialis di gara che l'amministrazione si autovincola ad osservare, anche nel caso che lo stesso sia illegittimo. Invero, anche nel caso di illegittimità del bando di gara, ove lo stesso non sia stato impugnato, l'amministrazione non può esimersi dal darvi applicazione. Qualora poi l'amministrazione ritenga di dovere operare in autotutela sul bando, lo stesso deve essere rimosso integralmente e non può disapplicarlo"*** (è quanto statuito, in modo analogo, nelle sentenze del TAR Liguria n. 1309 del 13.06.2008, all. n. 9, e del TAR Lazio nn. 8511 e 8512 del 10.09.2008 e 12319 e 12321 del 23.12.2008).

Anche il Consiglio di Stato ha sposato tale tesi giurisprudenziale, precisando al riguardo che *"il bando di concorso è la lex specialis della procedura e va rispettata dalla Commissione, che riveste la qualità di organo straordinario tecnico dell'amministrazione che ha indetto il concorso, con la conseguenza che alla stessa non è consentito di procedere alla disapplicazione delle norme del bando"* (così, *ex multis*, nella pronuncia del Consiglio di Stato n. 2423 del 14.05.2007).

Ancora di recente, lo stesso organo supremo di giurisdizione amministrativa, intervenendo a confermare integralmente le statuizioni contenute nelle pronunce del TAR Lazio nn. 8512/08 e 8513/08, ha con esemplare chiarezza risolto la problematica relativa allo *jus superveniens* in un bando di concorso pubblico, sancendo come *"in tema di pubblici concorsi, le disposizioni normative sopravvenute in materia di ammissione dei candidati, di valutazione dei titoli o di svolgimento di esami di concorso e di votazioni non trovano applicazione per le procedure in itinere alla data della loro entrata in vigore, in quanto il principio tempus regit actum attiene alle sequenze procedurali composte di atti dotati di propria autonomia funzionale, e non anche ad attività, quale quella di espletamento di un concorso, interamente disciplinate dalle norme vigenti al momento in cui essa ha inizio. Pertanto, mentre le norme legislative o regolamentari vigenti al*

momento dell'indizione della procedura devono essere applicate anche se non espressamente richiamate nel bando, le norme sopravvenienti, per le quali non è configurabile alcun rinvio implicito nella lex specialis, non modificano di regola i concorsi già banditi (cfr. Consiglio di Stato, sez. IV, 6 luglio 2004 n. 5018). Neppure la eventuale intenzione di adeguarsi a pronunce della Corte Costituzionale può quindi utilmente supportare la decisione dell'amministrazione volta a disattendere la lex specialis, in quanto la intangibilità delle prescrizioni ivi contenute è posta a garanzia della trasparenza dell'azione amministrativa e della par condicio dei concorrenti: detto principio, invero, ha valore assoluto (cfr. Consiglio di Stato, 12 giugno 2008 n. 2909)".

In sostanza, dunque, con riferimento alla posizione di una qualsivoglia Pubblica Amministrazione nell'ambito di una procedura concorsuale a carattere selettivo (sia essa riservata al personale interno ovvero aperta alla partecipazione anche di soggetti estranei all'organico dell'Ente), emerge una regola operativa quanto mai chiara e limpida: l'Amministrazione è tenuta a dare seguito, in tempi celeri e contenuti, a quanto *ab origine* fissato nel bando di concorso, ovvero, in via alternativa, può procedere ad annullare in sede di autotutela il bando stesso per poi approntare una nuova procedura concorsuale, con nuove regole di riferimento.

Nessuna di queste due strade è stata imboccata dalla resistente, che **ha colpevolmente omesso di applicare interamente e fedelmente le previsioni contenute nel bando della procedura nei riguardi della posizione personale, professionale e lavorativa del Sig. Bianco, senza per nulla in considerazione gli interessi e le legittime aspirazioni dell'odierno ricorrente all'inquadramento, in un arco temporale ragionevole, nella posizione economica superiore, nonché il diritto dello stesso di beneficiare delle connesse retribuzioni più elevate.**

Si tratta di principi pacificamente riconosciuti dalla giurisprudenza di legittimità, che non possono che trovare applicazione anche nell'odierna fattispecie giudiziaria.

Ed infatti, come già anticipato in sede di premessa fattuale, in base a quanto disposto all'interno dell'articolo 3, comma A2 del bando di procedura, veniva riconosciuta una maggiorazione del punteggio (pari a 0,75 punti per ciascun anno o periodo superiore al semestre) al candidato che avesse maturato una concreta ed effettiva esperienza professionale presso l'Agenzia delle Dogane (o altra Pubblica Amministrazione) nelle fasce retributive inferiori rispetto a quella di attuale appartenenza.

Una previsione dal contenuto assolutamente inequivocabile, nella misura in cui risulta rivolta a valorizzare doverosamente la professionalità acquisita dal singolo candidato nel corso della sua esperienza professionale alle dipendenze di un Ente Pubblico (anche con riferimento ad inquadramenti e profili economici inferiori rispetto a quello attualmente ricoperto dal dipendente).

Ma soprattutto, una disposizione che non fissa alcuna distinzione tra attività prestata "di ruolo" e servizio posto in essere "non di ruolo", assumendo rilevanza invece il dato inerente l'espletamento di compiti e mansioni nel contesto di un rapporto di lavoro con una Pubblica Amministrazione.

In forza di tanto, nella domanda di partecipazione presentata dal Sig. Bianco, quest'ultimo richiedeva all'Agenzia resistente di tener conto (in vista dell'elaborazione della graduatoria finale dell'iter selettivo per la progressione economica del personale) anche dei 6 anni di servizio (tra il 01.05.1978 ed il 01.06.1984) effettivamente assolti alle dipendenze dell'Agenzia delle Dogane, presso l'Ufficio Imposte Dirette di Brindisi, con il riconoscimento in proprio favore di un corrispettivo punteggio pari a 4,5 punti.

Tale specifica istanza, tuttavia, non veniva accolta dall'Amministrazione resistente, che adduceva a sostegno della propria posizione una presunta impossibilità di valutare positivamente il servizio prestato in posizione non di ruolo nell'organico della Pubblica Amministrazione.

Trattasi di una decisione palesemente sprovvista di qualsivoglia fondamento, collocata in stridente ed inammissibile contrasto con le previsioni imperative del bando della procedura selettiva.

Ma soprattutto del tutto incompatibile con il tenore delle disposizioni legislative in vigore all'epoca di svolgimento del servizio in commento e con le uniformi elaborazioni della giurisprudenza comunitaria ed italiana.

A tale riguardo, dunque, occorre (sia pure brevemente) richiamare il corredo normativo in applicazione del quale il Sig. Bianco ha costituito il proprio rapporto di lavoro con l'Agenzia resistente: la legge 1 giugno 1977 n. 285 recante "Provvedimenti sull'occupazione giovanile" introduceva la possibilità per le Pubbliche Amministrazioni di concludere contratti di lavoro a tempo determinato con giovani sprovvisti di un impiego, aventi ad oggetto l'espletamento esattamente delle medesime mansioni assegnate ai dipendenti pubblici già in servizio (ovviamente nel rispetto dei relativi livelli di inquadramento giuridico ed economico) e funzionali a provvedere successivamente alla loro immissione definitiva in ruolo negli organici degli Enti Pubblici.

Peraltro, la conclusione del testé richiamato contratto di lavoro era preceduto dal positivo superamento di un esame, finalizzato appunto a verificare le professionalità possedute dal singolo e l'adeguatezza della relativa formazione alle funzioni da ricoprire.

E così, in attuazione di questa statuizione del legislatore nazionale, l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli assumeva in servizio il Sig. Bianco (a seguito della sottoposizione alla verifica appena menzionata), a partire dal 01.05.1978, con un negozio contrattuale a termine, assegnandolo ad effettuare compiti di Funzionario presso l'Ufficio delle Imposte Dirette di Brindisi.

Il suddetto contratto, poi, veniva prorogato nel tempo, anche per effetto delle correlate autorizzazioni concesse di volta in volta dal legislatore centrale.

Di seguito, il Decreto Legge 30 dicembre 1979 n. 663, convertito con modificazione nella Legge 29 febbraio 1980 n. 33, stabiliva testualmente all'art. 26-quater che *"I giovani che hanno superato l'esame previsto nell'articolo precedente sono iscritte in graduatorie istituite per ogni ruolo organico esistente presso ciascuna amministrazione e continuano a svolgere la propria attività presso la stessa amministrazione con rapporti di lavoro a tempo indeterminato fino all'immissione nei ruoli di cui all'articolo successivo ..."*.

In sostanza, dunque, si disponeva che quei giovani precedentemente assunti con contratto a termine continuassero a prestare servizio alle dipendenze dell'Amministrazione di riferimento, ma con un negozio contrattuale a tempo indeterminato ed in vista della successiva immissione nei ruoli dell'Ente di appartenenza.

Sempre e comunque assolvendo esattamente le stesse mansioni e ponendo in essere i medesimi compiti del personale già inserito nei ruoli della Pubblica Amministrazione.

Ne deriva, pertanto, come manifestamente erronea si riveli la presa di posizione dell'Agenzia resistente, che ha ritenuto di non valutare positivamente il servizio prestato dal Sig. Bianco presso l'Ufficio delle Imposte Dirette di Brindisi nell'arco temporale compreso tra il 01.05.1978 ed il 01.06.1984 perché presuntivamente "inerente a contratto a tempo determinato", secondo quanto si legge nel verbale della riunione della Commissione Esaminatrice dei curriculum e dei titoli in possesso da parte dei singoli candidati alla procedura selettiva di progressione economica del personale.

Un'argomentazione decisamente aliena dalla realtà dei fatti e dalla concretezza della situazione lavorativa del nostro assistito, il quale **nel periodo innanzi indicato ha espletato alle dipendenze dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli esattamente le medesime funzioni erogate successivamente alla sua formale immissione nei ruoli dell'Amministrazione ed ha lavorato in favore dell'Agenzia resistente nel rispetto dei negozi contrattuali e delle modalità di impiego sancite dal legislatore nazionale come prodromiche all'entrata definitiva nell'organico dell'Ente.**

Non è affatto possibile, insomma, che l'Agenzia pretenda di non tener conto dell'esperienza professionale maturata dall'odierno ricorrente nel periodo antecedente alla sua formale immissione in ruolo, vista l'assoluta analogia delle mansioni assolte dal Sig. Bianco nel periodo antecedente ed in quello susseguente all'ingresso ufficiale nei ruoli dell'Ente ed anche alla luce del corredo normativo all'epoca vigente (e perfettamente rispettato nella parabola lavorativa del nostro assistito).

Ciò che assume rilievo, infatti, secondo il costante ed unanime insegnamento della giurisprudenza della Suprema Corte, non è il dato puramente formale della natura e/o della qualificazione di una relazione lavorativa, bensì l'effettività e la concretezza dei compiti erogati da un lavoratore in favore del proprio datore di lavoro. A prescindere da qualsivoglia "dicitura" o "etichetta" meramente esteriore del rapporto di servizio.

Ad ogni modo, per mero tuziorismo difensivo, corre l'obbligo agli scriventi procuratori di segnalare all'Ill.mo Giudice adito l'illegittimità della decisione assunta sul punto dall'Agenzia resistente, **in quanto si traduce in un'indebita ed immotivata discriminazione tra lavoro prestato nell'ambito di un contratto a tempo determinato e servizio posto in essere nel contesto di un negozio contrattuale a tempo indeterminato.**

Ponendosi così in significativa difformità rispetto alle prescrizioni imperative dell'ordinamento comunitario e di quello nazionale.

Ed infatti, a tale riguardo, la Corte di Giustizia Europea, investita a più riprese della spinosa questione del riconoscimento dell'anzianità di servizio e dell'esperienza professionale maturata nell'ambito di contratti a termine, ha elaborato principi e regole davvero limpide, osservando (cfr. *ex multis* ordinanza della Sezione VIII del 4 settembre 2014 e sentenza Valenza C. 302/11 del 18 ottobre 2012) che "... la clausola 4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, deve essere interpretata nel senso che essa contrasta con la normativa nazionale come quella controversa nel procedimento principale, la quale esclude totalmente ed in ogni circostanza la presa in considerazione dei periodi di lavoro svolti da lavoratori nell'ambito di contratti di lavoro a tempo determinato ai fini della determinazione della loro anzianità in sede di assunzione a tempo indeterminato e dunque del loro livello di retribuzione ... Una tale esclusione è intrinsecamente fondata sulla premessa generale secondo cui la durata indeterminata del rapporto di lavoro di alcuni dipendenti pubblici giustifica di per se stessa una diversità di trattamento rispetto ai dipendenti pubblici assunti a tempo determinato, svuotando così di sostanza gli obiettivi della direttiva 1999/70 e dell'accordo quadro ...".

Un orientamento che è stato fedelmente recepito anche dalla giurisprudenza italiana, con la Corte di Cassazione che autorevolmente ha fissato un fermo divieto a qualsivoglia tipologia di discriminazione tra lavoratore in servizio con contratto a termine e dipendente impiegato con un negozio contrattuale a tempo indeterminato, aggiungendo a chiare lettere che "... per i periodi di lavoro a termine spetta il riconoscimento pieno e totale del diritto alla retribuzione e dei diritti connessi, come pure il diritto al computo di quegli stessi periodi ai fini dell'anzianità di servizio e della correlata maturazione degli scatti di anzianità, in ossequio al principio basilare di non discriminazione tra lavoratori a

tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato ..." (cfr. Cass. sentenze nn. 262/2015, 13732/2014, 13630/2014 e 15265/2012).

Ancora, l'illegittimità della condotta dell'Agenzia resistente discende anche dalla circostanza per la quale non è stato attribuito in favore del Sig. Bianco alcun punteggio (nell'ambito della graduatoria finale della procedura selettiva di sviluppo economico del personale all'interno della III Area Funzionale, dalla fascia retributiva F4 alla fascia retributiva F5) per l'incarico di Responsabile del Servizio di Accertamento, conferito al nostro assistito dal Direttore dell'Ufficio delle Dogane di Brindisi con ordine di servizio prot. n. 20482 del 19.10.2006.

L'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, infatti, ha sul punto operato una illegittima ed errata interpretazione dell'art. 3, comma A3) del bando della procedura selettiva contenuto all'interno della determinazione dirigenziale prot. n. 37811/RI/2010.

Ora, come già anticipato nella premessa fattuale del presente ricorso, in base a quanto disposto all'interno dell'art. 3, comma A3) del bando di procedura veniva riconosciuta una maggiorazione del punteggio, pari a 0,25 pt, al candidato che avesse dimostrato di aver svolto, nel corso dell'attività lavorativa, particolari incarichi su conferimento dell'Agenzia delle Dogane.

Tra questi venivano indicati, a mero titolo esemplificativo, i seguenti: «*sostituzione del dirigente in caso di assenza o altro impedimento; partecipazione a commissioni, comitati, team antifrode, doganale **gruppi di lavoro/studio/progetto**; docenze*».

Il dettato della previsione in esame è, quindi, chiaro ed indiscutibile: rientrano, tra gli incarichi valutabili ai fini della formazione della graduatoria finale della procedura selettiva, **quelli conferiti o dal Direttore dell'Agenzia o da Direttori di strutture di vertice, centrali o periferiche** e che implicavano **l'attribuzione di attività/funzioni ulteriori rispetto alla normale attività d'Ufficio cui il singolo dipendente è assegnato.**

A questo punto, si rende necessario analizzare il titolo allegato dal Sig. Bianco alla domanda di partecipazione alla procedura selettiva, che, in maniera ingiustificata ed immotivata, non è stato in alcun modo valutato da parte dell'Amministrazione resistente (neppure in sede di analisi dell'istanza di riesame proposta dal nostro assistito, diversamente da altri due incarichi attribuiti all'odierno ricorrente, inizialmente non tenuti in considerazione dall'Agenzia convenuta e successivamente ritenuti meritevoli dell'assegnazione di 0,25 punti per ciascuno nella graduatoria finale).

Ebbene, con ordine di servizio prot. n. 20482 del 19.10.2006 (all. n. 12), il Direttore dell'Ufficio delle Dogane di Brindisi disponeva l'attribuzione in favore del Sig.

Bianco dell'incarico di Responsabile del Servizio di Accertamento, all'interno dell'Area Gestione Tributi dell'Ufficio delle Dogane di Brindisi.

Attesa la particolare delicatezza del compito assegnato in relazione alla criticità del settore di assegnazione, nella nota in commento si prevedeva anche la nomina di un sostituto nel ruolo di responsabilità per l'esercizio delle suddette mansioni.

Nell'espletamento di tale compito di Responsabile del Servizio di Accertamento, il Sig. Bianco ha posto in essere in concreto una pluralità di funzioni e mansioni manifestamente aggiuntive e differenti rispetto al suo ordinario ruolo d'ufficio e d'istituto ed implicanti l'esercizio di elevata professionalità (tanto da avere alle proprie dirette dipendenze le figure del Cassiere dell'Area Gestione Tributi e dei Cassieri delle Sezioni Operative Territoriali); tra l'altro, **le attribuzioni di responsabilità assegnate al Sig. Bianco vengono riconosciute dalla stessa Agenzia resistente in tutte le comunicazioni formali inerenti l'ambito dell'accertamento di tributi ed imposte,** le quali appunto vengono indirizzate all'odierno ricorrente in qualità di Responsabile dell'intero Servizio.

Così come statuito all'interno del bando della procedura selettiva, tale incarico veniva conferito da un "*Direttore di struttura di vertice periferica*" (identificato nella figura del Direttore dell'Ufficio delle Dogane di Brindisi) e comportava "*l'attribuzione di attività/funzioni ulteriori rispetto alla normale attività d'Ufficio cui il singolo dipendente è assegnato*".

Pertanto, appare del tutto destituita di fondamento la decisione della Commissione di non voler attribuire alcun punteggio a tale titolo vantato dal Sig. Bianco, cui dovrà pertanto essere riconosciuta la maggiorazione di 0,25 punti (in ossequio alle previsioni del bando); ed infatti, l'Agenzia resistente prova artatamente a sostenere (in sede di analisi dell'istanza di riesame prodotta dal nostro assistito) che l'incarico di Responsabile del Servizio di Accertamento abbia un contenuto identico a quello di responsabilità dell'Ufficio Gestione Dichiarazioni Doganali, non ravvisando invece che si tratta di compiti e funzioni tra loro per nulla sovrapponibili ed attinenti ad ambiti e settori d'impegno decisamente differenti tra loro.

Del resto, è assolutamente innegabile che le funzioni assolte dal Sig. Bianco nell'esercizio del suo ruolo di Responsabile del Servizio di Accertamento siano diverse rispetto a quelle quotidianamente poste in essere dal nostro assistito in virtù del suo rapporto organico con l'Agenzia resistente, in quanto concernono aspetti specifici e del tutto peculiari che si aggiungono alle ordinarie mansioni assolte dal Sig. Bianco e non riconducibili (neppure astrattamente) a queste ultime.

Un'attività aggiuntiva espletata dietro ordine di servizio dei vertici locali dell'Agenzia convenuta, tra l'altro in virtù di un rapporto di sicura fiducia nelle qualità del dipendente odierno ricorrente.

Anche perché in tutti questi anni il Direttore dell'Ufficio di Brindisi dell'Agenzia delle Dogane ha potuto verificare *de visu* l'impegno e l'impeccabile professionalità del dipendente nell'espletamento dell'incarico in parola, ed in forza di tanto appare, a rigor di logica, assolutamente illegittima e pretestuosa la contestazione sollevata dalla Commissione esaminatrice.

In buona sostanza, quindi, l'incarico di elevata responsabilità espletato dal Sig. Bianco ha certamente implicato per il ricorrente l'obbligo di tener dietro ad attività ulteriori rispetto a quelle inerenti il suo ruolo di dipendente nell'organico dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

La presa di posizione, pertanto, risulta viziata da una **manifesta carenza di motivazione (e comunque, da una motivazione insufficiente, oltre che del tutto arbitraria)**; al riguardo, preme agli scriventi procuratori ricordare come l'obbligo di motivazione si estenda, ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/1990 ed a pena di nullità, a qualsivoglia provvedimento amministrativo, con la sola esclusione degli atti normativi e di quelli a contenuto generale.

La *ratio* di tale obbligo di motivazione, con cui la Pubblica Amministrazione è tenuta ad indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione amministrativa, in relazione specifica e circostanziata all'istruttoria condotta dall'ente competente, risiede nel consentire non soltanto al privato destinatario dell'atto, ma anche alla pubblica opinione di operare un sindacato attento ed un controllo puntuale sull'attività del soggetto pubblico e sul provvedimento formale dallo stesso assunto.

Tutto questo nell'ottica di garantire il sindacato diffuso della comunità in ordine alla non arbitrarietà della soluzione adottata dalla Pubblica Amministrazione.

Nel caso di specie, invece, **non è dato rintracciare alcuna valida e cogente motivazione nel provvedimento dell'amministrazione resistente: nella nota di replica alla richiesta di riesame della posizione personale del Sig. Bianco all'interno della graduatoria di merito della procedura selettiva per lo sviluppo economico del personale nella Terza Area Funzionale dalla posizione economica F4 alla posizione F5, infatti, non sono affatto chiari né la normativa posta a fondamento della decisione dell'Agenzia convenuta, né i presupposti fattuali che hanno ispirato l'ente nell'adozione di un simile provvedimento.**

In particolare, infatti, la valutazione relativa al fatto che l'attività di Responsabile del Servizio di Accertamento abbia il medesimo contenuto dell'incarico di responsabilità dell'Ufficio Gestione Dichiarazioni Doganali si mostra assolutamente erronea ed

inappropriata, sol che si consideri la concretezza delle mansioni e delle relative responsabilità afferenti all'esercizio degli incarichi in parola, e non afferisce in alcuna misura ai giudizi che la Commissione Esaminatrice di una procedura selettiva sia tenuta e chiamata ad elaborare.

Ribadito infatti che l'esercizio dell'attività di Responsabile del Servizio di Accertamento non sia mai stata messa in discussione dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, appare evidente come la decisione unilaterale dell'amministrazione resistente non sia per nulla giustificata e/o comprensibile; un deficit motivazionale assolutamente determinante nel condurre alla censura dell'illegittimità per il punteggio complessivo assegnato al Sig. Bianco nella graduatoria finale di merito della procedura selettiva, soprattutto nella misura in cui finisce con il penalizzare il nostro assistito all'esito di una condotta assolutamente non giustificata e motivata dal punto di vista normativo.

In più, sempre sotto il profilo della motivazione invocata dall'ente a sostegno della decisione di non tenere conto dell'incarico di responsabilità affidato al ricorrente, la stessa invoca presupposti fattuali quanto mai non rispondenti alla verità dei fatti (posto che in realtà l'incarico in esame implica decisamente e manifestamente la realizzazione di compiti ulteriori e differenti rispetto a quelli correlati all'espletamento del ruolo di Responsabile dell'Ufficio Gestione Dichiarazioni Doganali).

La conclusione alla quale si approda, pertanto, è nel senso che **il provvedimento assunto dall'Agenzia convenuta non è fondato su alcuna valida e cogente motivazione, non individua affatto i presupposti legislativi che avrebbero ispirato e guidato l'azione dell'amministrazione e non definisce alcun corretto rapporto tra lo status giuridico del singolo dipendente ed il corredo normativo di riferimento.**

Con correlata illegittimità dell'atto in parola perché privo di un valido supporto motivazionale.

Trattasi di una **decisione arbitraria ed immotivata**, che merita di essere censurata dall'Ill.mo Giudice adito, specie nella misura in cui l'istante non è stato reso edotto della norma e del riferimento legislativo che giustificano e spiegano il punteggio indebitamente attribuito allo stesso nella graduatoria finale di merito.

Sul punto, infatti, contrariamente a quanto sostenuto dall'odierna resistente, è proprio il dettato dell'art. 3, comma A3) del bando a prevedere che «sono incarichi valutabili quelli conferiti o dal Direttore dell'Ufficio (...) che implicino l'attribuzione di attività/funzioni ulteriori rispetto alla normale attività di Ufficio cui il singolo dipendente è assegnato».

Nel caso *de quo*, infatti, è stato il Direttore dell'Ufficio a designare quale responsabile del Servizio di Accertamento il Sig. Bianco, cui venivano impartite le opportune istruzioni ed assegnati i relativi poteri di competenza.

Pertanto, appare sostanzialmente illegittima la valutazione della Commissione esaminatrice che ha inopportunamente deciso di non riconoscere alcun punteggio a questo ulteriore titolo vantato dall'istante, cui spettava, invero, un incremento di punteggio pari a 0,25 pt.

Del resto, il dipendente vanta un diritto soggettivo a che il datore di lavoro, nell'iter procedimentale, ispiri la propria azione ai principi di correttezza, buona fede, imparzialità e trasparenza.

Per di più, **la decisione dell'Agenzia convenuta si colloca in stridente ed inammissibile contrasto anche con la nota prot. n. 117427 del 15.09.2010 (all. n. 13), elaborata dalla stessa Agenzia delle Dogane e avente ad oggetto la definizione degli incarichi da valutare e tenere in considerazione nell'ambito delle procedure selettive per gli sviluppi economici all'interno delle varie Aree (quale appunto quella che vede coinvolto il Sig. Bianco):** ebbene, in tale atto, dopo aver ricordato come gli incarichi valutabili sono esclusivamente quelli conferiti o dal Direttore dell'Agenzia o da Direttori di strutture di vertice, centrali o periferiche, ovvero dal Reggente dell'Ufficio (presupposto indiscutibilmente sussistente nella fattispecie lavorativa e professionale del nostro assistito!), si precisa che la *ratio* ispiratrice della complessiva procedura di valutazione degli incarichi "... è quella di valorizzare le effettive conoscenze e le reali capacità (di interazione, integrazione) possedute dai dipendenti ... nonché quella di premiare l'assunzione di particolari responsabilità connesse, ovviamente, alle attività/funzioni proprie dell'area non dirigenziale di appartenenza nell'ambito della quale il dipendente medesimo aspira allo sviluppo economico ...".

Ora, trattasi alla prova dei fatti di elementi e fattori che non possono non ravvisarsi con riferimento alla posizione del Sig. Bianco ed al suo ruolo di responsabile del Servizio di Accertamento, se è vero che il nostro assistito è incaricato di gestire le risorse umane messe a disposizione dell'intero Settore di appartenenza e di effettuare un ventaglio quanto mai ampio e variegato di adempimenti di elevata responsabilità.

Tra l'altro, i compiti di responsabile sono stati assolti dal Sig. Bianco dal marzo 2006, in virtù di un solido e perdurante rapporto fiduciario con i vertici dell'Ufficio di Brindisi.

Alla luce delle suesposte considerazioni, può ritenersi configurabile una condotta illecita dell'amministrazione convenuta, colpevole di aver impedito al Sig. Bianco di collocarsi in una posizione in graduatoria superiore a quella attualmente ricoperta, a motivo di un'errata valutazione dei titoli presentati dal ricorrente.

Alla prova dei fatti, il ricorrente, con un punteggio pari a **38 pt** (appunto quello spettante in virtù dei titoli correttamente allegati dal dipendente), si sarebbe qualificato sicuramente in una posizione differente nella graduatoria per titoli, e questo gli avrebbe sicuramente consentito di essere incluso nell'elenco dei candidati ammessi alla fascia retributiva F4 (come pacificamente confermato dalla graduatoria finale dell'iter selettivo approvata con determinazione prot. n. 22998/RI dell'ottobre 2015, cfr. all. n. 9).

Tutte le considerazioni esposte impongono di ritenere tale dipendente meritevole di essere diversamente collocato in graduatoria, atteso il punteggio a lui spettante!

E' nell'interesse del ricorrente che l'Ill.mo G.L. disponga il suo riposizionamento all'interno della graduatoria, tenuto conto dei titoli vantati dal nostro assistito.

—

Per quanto precede, l'istante, come in epigrafe rappresentato, difeso e domiciliato,
chiede

che l'Ill.mo Tribunale di Brindisi, in funzione di Giudice del Lavoro, previa fissazione dell'udienza di comparizione, Voglia:

- accertare e dichiarare, per tutte le motivazioni esposte in narrativa, l'illegittimità e/o erroneità della graduatoria finale della procedura selettiva di sviluppo economico del personale dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli della III Area Funzionale, dalla Fascia Retributiva F4 alla Fascia F5, nella misura in cui viene attribuito al Sig. Bianco un punteggio inferiore a quello spettante, in virtù della mancata valutazione dell'esperienza professionale maturata nel periodo compreso tra il 01.05.1978 ed il 01.06.1984 e del titolo relativo allo svolgimento dell'incarico di Responsabile del Servizio di Accertamento su conferimento dell'Agenzia datrice di lavoro;

- per l'effetto, condannare l'Agenzia resistente, in persona del legale rappresentante p.t., alla riformulazione della graduatoria innanzi indicata, con riferimento specifico al punteggio assegnato al ricorrente, mediante l'assegnazione allo stesso di un punteggio pari a 38,00 punti;

- accertare e dichiarare il diritto del ricorrente a rientrare nell'ambito dei soggetti vincitori della procedura selettiva di sviluppo economico del personale dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli della III Area Funzionale, dalla Fascia Retributiva F4 alla Fascia F5, ed il diritto dello stesso a fruire del relativo inquadramento giuridico e delle relative differenze retributive sin dalla data del 01.01.2010, come previsto nel bando della procedura selettiva;

- per l'effetto ancora, condannare l'Agenzia resistente, in persona del legale rappresentante p.t., all'inquadramento giuridico dell'istante all'interno della III Area Funzionale – Fascia Retributiva F5 sin dalla data del 01.01.2010, nonché alla corresponsione in proprio favore di tutte le correlate differenze retributive maturate dalla

data del 01.01.2010, oltre interessi e rivalutazione a decorrere dalle rispettive scadenze e sino all'effettivo soddisfo.

Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio, da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori che se ne dichiarano anticipatari.

In via istruttoria:

- in caso di ammissione di prova dell'Ente resistente, si chiede ammettersi la presente difesa alla prova contraria e diretta che si rendesse necessaria, con i medesimi testi e sulle medesime circostanze eventualmente indicate da controparte;

- ove occorra, si chiede ordinare l'esibizione in giudizio del fascicolo personale dell'istante, in possesso dell'Ente resistente.

Con espressa riserva di formulare ulteriori richieste istruttorie, anche in conseguenza del comportamento processuale di controparte.

Si producono in copia:

- 1) processo verbale di assunzione delle funzioni del giugno 1984;
- 2) CCNL relativo al personale del Comparto Agenzie Fiscali;
- 3) determinazione prot. n. 2664/RI/2014;
- 4) domanda di partecipazione dell'istante;
- 5) richiesta di accesso agli atti del 22.12.2014;
- 6) verbale di consegna degli atti del 20.01.2015;
- 7) istanza di riesame del 25.02.2015;
- 8) nota prot. n. 12628 del 28.05.2015;
- 9) determinazione prot. n. 22998/RI del 21.10.2015;
- 10) raccomandata a.r. del 02.11.2015;
- 11) nota prot. n. 28905 del 24.12.2015;
- 12) ordine di servizio prot. n. 20482 del 19.10.2006;
- 13) nota prot. n. 117427 del 15.09.2010.

Ai fini del contributo unificato, si dichiara che il valore della presente controversia è **indeterminabile**, e che quindi il contributo unificato ammonta ad **€ 259,00**.

Salvezze illimitate.

Brindisi, data del deposito
Avv. Carlo Mercurio

Avv. Pasquale Bavaro

Delego gli Avv.ti Carlo Mercurio e Pasquale Bavaro a rappresentarmi e difendermi in ogni fase e grado del procedimento che inizia con l'atto steso a margine, comprese le fasi d'impugnazione, opposizione e di esecuzione davanti a qualsiasi Autorità, conferendo loro all'uopo ogni occorrente facoltà e delegando qualsiasi potere di legge, compresi quelli di transigere e conciliare la lite anche stragiudizialmente, ed ogni altra occorrente idonea facoltà, con promessa di avere per fermo e rato il loro operato.

Dichiaro di essere stato informato, ai sensi dell'art. 4, comma III del D.Lgs. n. 28/2010, della possibilità di ricorrere al procedimento di mediazione ivi previsto e dei benefici fiscali di cui agli artt. 17 e 20 del medesimo decreto, nonché della facoltà di promuovere un procedimento arbitrale a norma delle disposizioni contenute nel titolo VIII, libro IV del codice di procedura civile.

Eleggo domicilio presso il loro Studio in Bari al Viale A. Salandra n. 38.

Autorizzo i medesimi al trattamento dei dati personali, conformemente alle norme del D. Lgs. n. 196/2003.

Bari,

..... *Bianco Oruso*

Per autentica

